

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LORENZIN, DE NICHILLO RIZZOLI, ABELLI, ARACU, BARANI, BARBARO, BARBIERI, BELTRANDI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BOFFA, BRIGUGLIO, CALABRIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CERONI, CESARO, CICCIOLI, CONCIA, CROSIO, DE CORATO, DI BIAGIO, DI CENTA, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, ESPOSITO, FAVIA, ANTONINO FOTI, GIOVANELLI, GNECCHI, JANNONE, LISI, LO PRESTI, GIULIO MARINI, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, NASTRI, PAGLIA, POLIDORI, PUGLIESE, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI, SARUBBI, SIMEONI, SPECIALE, TADDEI, TORRISI, TOTO, VELLA, VENTUCCI

Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'istituzione della figura professionale dell'interprete della medesima lingua

Presentata il 26 marzo 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3, secondo comma, della Carta costituzionale stabilisce che « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

La presente proposta di legge ha, quindi, come obiettivo precipuo quello di

attuare tale disposizione costituzionale in favore della comunità dei sordi.

Da anni, infatti, in seguito a diversi studi internazionali, l'Unione europea ha riconosciuto la lingua dei segni quale espressione linguistica primaria dei sordi, riconoscendole un ruolo fondamentale per rimuovere gli ostacoli alla determinazione della propria vita sociale.

Il Parlamento europeo è intervenuto per la prima volta su questo argomento con due risoluzioni, la prima, del 17

giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C187 del 18 luglio 1988, la seconda del 18 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C379 del 7 dicembre 1988. In tali documenti il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri, stante la crescente popolazione dei sordi nel territorio europeo, a considerare la lingua dei segni come lingua « di diritto », utilizzata dalla maggior parte delle persone sorde, e a intraprendere azioni volte ad abolire ogni possibile ostacolo all'utilizzo di tale lingua.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, lo stesso Parlamento europeo ha attribuito una posizione preminente al riconoscimento della figura professionale dell'interprete della lingua dei segni, quale indispensabile strumento per favorire l'integrazione delle persone sorde nella società e per rendere ulteriormente accessibile il servizio pubblico televisivo per i non udenti; infine, invita a destinare specifici finanziamenti, anche attingendo a fondi europei, per l'attuazione delle indicate finalità.

In seguito a questi provvedimenti, diversi Paesi europei si sono adoperati per il riconoscimento della lingua dei segni quale lingua minoritaria dei sordi, alcuni anche a livello costituzionale, come Austria, Finlandia e Portogallo, altri con una specifica legislazione, come Svezia, Spagna e Gran Bretagna.

In Italia nelle scorse legislature si è tentato diverse volte di portare nelle Aule parlamentari progetti di legge che prevedevano il riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS), ma nessuno di questi progetti è riuscito a divenire legge. Un *vulnus* considerevole, visto che oggi non è sempre garantito il diritto delle persone sorde ad avere il supporto di una figura professionale competente, specialmente nelle scuole, dove spesso gli insegnanti di sostegno, ovvero gli assistenti alla comunicazione, non hanno una specifica preparazione nella LIS.

Da questi elementi si riesce a ben comprendere che è indispensabile, per un fattivo utilizzo della LIS l'istituzione della figura professionale dell'interprete di tale lingua.

Fino a questo momento i corsi per l'apprendimento della LIS sono stati organizzati da varie associazioni o cooperative che si occupano della materia, ma mancano di un insegnamento uniforme che dia certezza sulla formazione conseguita, a prescindere dalla scelta dell'ente, e che svolga una funzione di garanzia sulla qualificazione professionale, considerata anche la rilevanza pubblica del servizio offerto.

Conseguentemente, la presente proposta di legge individua i necessari percorsi da un punto di vista procedurale e formativo.

Da una parte, quindi, si prevede l'istituzione del Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS, presso il Ministero della giustizia — in linea anche con la futura riforma delle professioni — al fine di garantire l'idoneità delle organizzazioni che assicurano la formazione di tali figure professionali, espletando un servizio di pubblico interesse. Dall'altra parte, si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga un Piano nazionale didattico in ambito accademico nel quale siano definiti gli insegnamenti, i programmi, le modalità operative, il monte ore dei corsi di formazione e le competenze degli interpreti della LIS, nonché le procedure di verifica per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio professionale a livello nazionale.

Infine, adempiendo a quanto richiesto dall'Unione europea, si è ritenuto indispensabile intervenire sul servizio radio-televisivo pubblico al fine di garantire un'adeguata programmazione per le persone sorde, in special modo per quanto concerne le trasmissioni politiche, culturali e di interesse generale, dando attuazione anche a quanto previsto dalla Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento e definizione della lingua italiana dei segni. Finalità).

1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS), definita ai sensi del comma 2 del presente articolo, quale lingua non territoriale delle persone sorde, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992 e alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C379 del 7 dicembre 1998.

2. La LIS è un sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.

3. In attuazione del comma 1, lo Stato adotta provvedimenti finalizzati a promuovere l'integrazione sociale e culturale delle persone sorde al fine di rimuovere ogni ostacolo esistente all'utilizzo della LIS e, in particolare:

a) favorisce l'accesso all'informazione offerta dal servizio pubblico radio-televisivo ai sensi dell'articolo 6 e ne promuove l'accesso nel servizio privato;

b) assicura il servizio di interpretariato della LIS in tutte le amministrazioni pubbliche, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei tribunali;

c) riconosce la figura professionale dell'interprete della LIS, quale operatore specializzato nella traduzione e interpretazione della LIS, ai sensi dell'articolo 2.

ART. 2.

(Riconoscimento della figura professionale dell'interprete della LIS).

1. L'interprete della LIS è la figura professionale in grado di garantire l'integrazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione con modalità visivo-gestuali codificate delle espressioni utilizzate nella lingua orale.

2. È competenza dell'interprete della LIS la traduzione, l'interpretariato e l'interpretazione sia simultanea che consecutiva dalla LIS alla lingua orale italiana e viceversa, ovvero, qualora rientri nelle sue competenze, dalla LIS ad altre lingue orali straniere e viceversa.

ART. 3.

(Registro delle associazioni degli interpreti della LIS).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS, di seguito denominato « Registro ».

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le associazioni degli interpreti della LIS devono essere riconosciute con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), al quale è affidata l'istruttoria della domanda ai fini di tale riconoscimento.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, il CNEL valuta la conformità degli statuti delle associazioni al Piano didattico nazionale predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, la loro attività sul territorio e le norme di deontologia professionale.

ART. 4.

(Attestato di abilitazione).

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di interprete della

LIS, rilasciato ai sensi di quanto disposto dal Piano didattico nazionale di cui all'articolo 5, garantisce la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica, nonché un adeguato aggiornamento professionale.

2. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 1, il professionista deve essere in possesso di un'idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione.

ART. 5.

(Piano didattico nazionale).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti della LIS in ambito accademico e con riconoscimento nazionale, stabilendo, in particolare, i requisiti formativi dei candidati per l'accesso ai corsi, il monte ore e i programmi di studio dei corsi di formazione, la definizione dei programmi di studio nonché dei corsi di aggiornamento professionale e le modalità per il rilascio dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Servizio pubblico radio-televisivo).

1. Il servizio pubblico radio-televisivo, in base anche al contratto di servizio stipulato con l'associazione dei sordi, garantisce la fornitura di una quota non inferiore al 60 per cento della programmazione complessiva annua del servizio di interpretariato della LIS o di sottotitolazione, avendo riguardo in particolare alle trasmissioni politiche, culturali e di interesse generale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0023580